



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:  
così composto:

dott. Francesco Vigorito - presidente,  
dott. Massimo Marasca - giudice,  
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

vista la domanda di concordato preventivo avanzata da SI.FRA. S.R.L. con ricorso depositato in data 7.2.2019 ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con riserva di deposito della proposta e del piano e con richiesta di fissazione di termine da parte del Tribunale;

considerato che la sede legale della società è in TARQUINIA e dunque sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;

verificata la legittimazione del richiedente, essendo stata depositata la determina dell'amministratore unico avente ad oggetto la presentazione della domanda di concordato preventivo;

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci e l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che non risultano pendenti istanze di fallimento;  
considerata l'opportunità di nominare il commissario giudiziale e la necessità di disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;

**P.Q.M.**

**assegna** alla ricorrente termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della



proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.;

**nomina** commissario giudiziale il dott. DEGLI ESPOSTI ZOBOLI Gianluigi con studio Roma/Cerveteri Via Aterno 9/via Settevene Palo 45;

**dispone** che ogni trenta giorni dal deposito della domanda sia trasmessa al Tribunale:

- una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- gli estratti relativi ai conti bancari di cui l'istante abbia la disponibilità, che evidenzino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;
- una relazione informativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo stato di predisposizione della proposta e del piano, con indicazione degli incarichi conferiti a tal fine;

**dispone** che il commissario giudiziale segnali la mancata presentazione dei ricorsi ex art. 160 o 182 bis l.f. nel termine giudizialmente assegnato o prorogato; nonché, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

**stabilisce** il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 15.000,00, a titolo di fondo spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili;

**segnala:**



- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
  - che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
  - che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- manda** alla cancelleria per
- la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. e al Commissario;
  - la pubblicazione nelle forme previste dall'art. 166 LF.

Civitavecchia 08/02/2019

il Presidente

